

**UNIONE DEI COMUNI DELLA VALSAVIORE**

**Piazza Roma, 1 – 25051 - CEDEGOLO (BRESCIA)**

Repertorio: n. X/2021

**LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RIDUZIONE DEL RISCHIO DA CROLLO MASSI IN LOC. CIMITERO – STRADA PER GREVO NEL COMUNE DI CEDEGOLO CUP: F87B17000070002 - CIG: 8517131ED5.**

L'anno duemilaventuno il giorno ....., del mese di .....  
(xx/xx/2021) presso l'ufficio Segreteria dell'Unione dei Comuni della Valsaviove, avanti a me SCELLI dr. PAOLO, segretario dell'UNIONE DEI COMUNI DELLA VALSAVIORE, ove risiedo per la carica, autorizzato ope legis a rogare gli atti nell'interesse dell'Ente medesimo, si sono personalmente costituiti:

- il Sig. Bressanelli Giampiero, nato a Sellero (BS) il 14/11/1954, C.F.: BRSGPR54S14I588M, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'UNIONE DEI COMUNI DELLA VALSAVIORE, quale Stazione Appaltante, C.F.: 90009010175, Partita IVA: 02148860980, che rappresenta nella sua qualità di presidente dell'Unione che interviene nel presente atto in luogo del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici dell'Unione che nel presente atto svolge le funzioni di ufficiale rogante, domiciliato per la carica presso la sede dello stesso Ente in Cedegolo, Piazza Roma n. 1, di seguito nel presente atto denominato "Amministrazione Aggiudicatrice".

- il Sig. ...., nato a ..... il ....., C.F.:  
....., il quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio bensì esclusivamente nella sua qualità di ....., della Ditta CO.S.PE.F. S.R.L. A SOCIO UNICO - VIA FONTANELLE 14 16012 BUSALLA(GE) - C.F e P.IVA 01846550992, la quale ditta di seguito nel presente atto

denominata "Appaltatore";

### **PREMESSO**

- che l'Amministrazione comunale di Cedegolo ha considerato la necessità di mettere in sicurezza il versante a monte del cimitero di Cedegolo che presenta alcune criticità;

- che con atto di determinazione del responsabile del Servizio Urbanistica e LL.PP. n. 21 del 24.10.2016 è stato affidato l'incarico professionale allo studio Land & Cogeio s.r.l. per la redazione dello studio di fattibilità intervento di messa in sicurezza e riduzione del rischio dal crollo massi in loc. Cimitero - strada per Grevo;

- che il Comune di Cedegolo è risultato beneficiario del contributo di € 330.000,00 approvato con deliberazione di Giunta Regionale n. X/7134 del 02.10.2017 "Patto per a Lombardia";

- che con deliberazione di Giunta dell'Unione n. 65 del 29.11.2017 è stata approvata la convenzione per la progettazione e la realizzazione dell'intervento di "Messa in sicurezza e riduzione del rischio dal crollo massi in località cimitero strada per Grevo" con Regione Lombardia e la contestuale approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;

- Vista la convenzione sottoscritta in data 01.12.2017 che regola i rapporti intercorrenti fra Regione Lombardia e l'Unione dei Comuni della Valsaviore riguardo alla progettazione e alla realizzazione dell'intervento di messa in sicurezza e riduzione del rischio dal crollo massi in località cimitero strada per Grevo, nel Comune di Cedegolo, del valore complessivo di € 330.000,00 a valere sul Patto per la Lombardia, Area Tematica Ambiente, di cui € 330.000,00 a valere sulle risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) 2014 – 2020;

- che con Determinazione del Responsabile del Servizio LLPP Cedegolo n. 86 del 26/06/2020 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di "MESSA IN SICUREZZA E RIDUZIONE DEL RISCHIO DA CROLLO MASSI IN LOC. CIMITERO – STRADA

PER GREVO NEL COMUNE DI CEDEGOLO CUP: F87B17000070002”, presentato dall’Ing. Umberto Belfiore Mondoni, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della provincia di Brescia al n. A4443, C.F. BLFMRT77C26B149F e P.IVA 02679690988, con studio in C.SO ITALIA, 55 25047 DARFO BOARIO TERME BS, progettista incaricato per la redazione dello stesso, che comporta una spesa complessiva di € 334.500,00 di cui € 232.141,40 per lavori a base d’asta, comprensivi di € 6.761,40 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 102.358,60 per somme a disposizione dell’Amministrazione;

– che l’Unione dei Comuni della Valsaviore a seguito della Determinazione a contrarre del Responsabile del Servizio LL.PP. Cedegolo n. 181 del 13/11/2020, ha indetto la gara per l’appalto dei lavori di cui all’oggetto da espletarsi mediante procedura aperta ai sensi dell’articolo 60, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per quanto riguarda la procedura e artt. 36, comma 9-bis e 95 dello stesso decreto, per quanto concerne il criterio di aggiudicazione, mediante l’ausilio del sistema di intermediazione telematica della Regione Lombardia denominato “SINTEL”;

- che, a seguito di procedura aperta, con determinazione n. .... del ..... dal Responsabile del Servizio LL.PP. Cedegolo, nelle more della definizione del controllo circa il possesso dei requisiti di ammissione alla procedura in oggetto in capo alla ditta aggiudicataria, al fine di accelerare le operazioni di stipula del contratto, le opere di cui trattasi sono state aggiudicate definitivamente “a corpo” ed “a misura” alla ditta CO.S.PE.F. S.R.L. A SOCIO UNICO - VIA FONTANELLE 14 16012 BUSALLA(GE) - C.F e P.IVA 01846550992, che ha offerto un ribasso del 26,541 % pari ad un importo contrattuale di € 172.323,29 (IVA esclusa) di cui € 165.561,89 quale importo dei lavori (di cui € 64.500,00 quali costi della manodopera ed € 1.700,00 quali oneri propri della sicurezza aziendali) ed € 6.761,40 quale importo per i costi della sicurezza non soggetti a ribasso;

– che con nota Prot. n. .... del ....., ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., si è provveduto all’invio delle comunicazioni di aggiudicazione definitiva dei lavori in oggetto;

– che la documentazione richiesta alla ditta aggiudicataria con Prot. n. .... del ....., in particolare la garanzia definitiva e la polizza assicurativa di cui all’art. 103 del D.lgs. n. 50/2016, risulta depositata con Prot. n. .... del .....

– che in data ..... la Direzione dei Lavori ha sottoscritto l’Attestazione dello stato dei luoghi prot. n. 197 di cui all’art. 4 del D.M. 7 marzo 2018, n. 49 “Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione»”;

– che la verifica della sussistenza in capo alla ditta, aggiudicataria dei requisiti richiesti per la partecipazione alla presentazione di offerta e per l’esecuzione dei lavori ha avuto esito positivo. La documentazione inerente la verifica dei requisiti dichiarati è stata acquisita tramite la procedura Sintel di Regione Lombardia con identificativo n. 131306277;

- che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva - D.U.R.C. (prot. .... del ....., con scadenza validità .....), che è depositato in atti attestante l'assolvimento degli obblighi contributivi stabiliti dalle vigenti disposizioni (art. 2 del D.L. 25.9.2002 n. 210, convertito con modificazioni nella L. 22.11.2002); il responsabile del Servizio, inoltre, ha effettuato i controlli richiesti dall’art. 80 del d.gs. 50/2016.

- visto l’art. 32, comma 9 del D.lgs. n. 50/2016 il quale riporta: “Il contratto non può comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.” e considerato che il termine dilatorio

di cui al predetto comma è trascorso;

### **TUTTO CIÒ PREMESSO**

le parti convengono e stipulano quanto segue:

#### **Articolo 1 – Oggetto e ammontare del contratto**

**1.** L'Amministrazione Aggiudicatrice conferisce all'operatore economico CO.S.PE.F. S.R.L. A SOCIO UNICO - VIA FONTANELLE 14 16012 BUSALLA(GE) - C.F e P.IVA 01846550992, l'appalto dei lavori di "MESSA IN SICUREZZA E RIDUZIONE DEL RISCHIO DA CROLLO MASSI IN LOC. CIMITERO – STRADA PER GREVO NEL COMUNE DI CEDEGOLO" CUP: F87B17000070002 - CIG: 8517131ED5.

**2.** L'Importo contrattuale, tenuto conto dell'offerta presentata, ammonta ad € 165.561,89 al netto dell'IVA di legge (di cui € 64.500,00 quali costi della manodopera ed € 1.700,00 quali oneri propri della sicurezza aziendali) oltre a € 6.761,40 di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo contrattuale pari ad € 172.323,29 da assoggettarsi ad I.V.A. 22%, ed è da intendersi a corpo e a misura. Resta salva la liquidazione finale.

#### **Articolo 2 – Allegati al contratto**

**1.** Sono parte integrante del contratto, pur non materialmente allegati:

**a)** il Capitolato Speciale d'Appalto;

**b)** il Capitolato Generale d'Appalto di cui al Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145 s.m.i. per la parte ancora vigente;

**c)** gli elaborati grafici progettuali e le relazioni generali e specialistiche;

**d)** il computo metrico estimativo;

**e)** l'elenco dei prezzi unitari;

**f)** offerta economica;

**g)** i piani di sicurezza previsti dal D.Lgs. n. 81/2008: (piano di sicurezza e coordinamento,

eventuali proposte integrative al piano di sicurezza e coordinamento, piano operativo di sicurezza);

**h)** il cronoprogramma;

**i)** le polizze di garanzia.

**2.** L'appalto viene conferito ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dalla documentazione progettuale, dal presente contratto e dalla normativa generale in materia, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

### **Articolo 3 – Termini, penali e proroghe**

**1.** I lavori dovranno essere ultimati nel termine di 97 (novantasette) giorni, naturali e consecutivi, a partire dalla data del verbale di consegna, sotto la comminatoria di una penale pari all'1 per mille dell'importo contrattuale per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo.

**2.** La penale è comminata dal Responsabile Unico del Procedimento sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori.

**3.** È ammessa, su motivata richiesta dell'appaltatore, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'impresa, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata, rispetto all'interesse dell'Amministrazione Aggiudicatrice. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'appaltatore.

**4.** Sull'istanza di disapplicazione della penale decide l'Amministrazione Aggiudicatrice su proposta del Responsabile Unico del Procedimento, sentito il Direttore dei Lavori e l'organo di collaudo, ove costituito.

5. È ammessa la sospensione dei lavori, redatta con relativo verbale, ai sensi dell'art. 2.11 del Capitolato Speciale d'Appalto e dell'art. 107 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

6. L'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale.

7. Sull'istanza di proroga decide il Responsabile Unico del Procedimento, sentito il Direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento. La concessione di proroga è disciplinata dall'art. 107 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

#### **Articolo 4 – Pagamenti in acconto e saldo – interessi**

1. Ai sensi dell'art. 35, comma 18 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., sul valore del contratto di appalto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori, previa costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.

2. L'appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, per stati di avanzamento lavori mediante emissione di certificato di pagamento ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga un importo di € 40.000,00 e secondo i termini indicati nell'art. 2.17 del Capitolato Speciale d'Appalto.

3. Il certificato di pagamento dell'ultima rata del corrispettivo, qualunque sia il suo ammontare, verrà rilasciato dopo l'ultimazione dei lavori, risultante dal relativo certificato, ai sensi dell'art. 2.19 del Capitolato Speciale d'Appalto.

4. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di

emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformità nel caso di appalti di servizi o forniture e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi.

5. La rata di saldo, comprensiva delle prescritte ritenute, al netto dei pagamenti già effettuati e delle eventuali penali, nulla ostando, è pagata entro 30 (trenta) giorni dall'avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell'articolo 185 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267.

6. Nel caso di ritardato pagamento delle rate dei corrispettivi pattuiti rispetto ai termini indicati nel Capitolato Generale o Speciale troveranno applicazione le disposizioni normative che disciplinano i pagamenti da parte della Pubblica Amministrazione (D. Lgs. 231/2002 s.m.i.).

7. L'importo degli interessi per ritardato pagamento viene computato e corrisposto in occasione del pagamento immediatamente successivo a quello eseguito in ritardo, senza necessità di apposite domande o riserve.

#### **Articolo 5 – Cauzione definitiva e Assicurazioni per i rischi di esecuzione**

1. A garanzia dell'esatto e puntuale adempimento degli obblighi assunti l'Appaltatore ha consegnato la cauzione definitiva dell'importo di € ..... Detta cauzione è stata costituita mediante Polizza Fidejussoria N..... emessa da .....

2. Ai sensi dell'articolo 103, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016, la stessa prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione all'art. 1957, comma 2 del codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta dell'Amministrazione Aggiudicatrice.

3. La cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

4. La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.

5. L'Amministrazione Aggiudicatrice ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'appaltatore. La stazione appaltante ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

6. L'Amministrazione Aggiudicatrice può richiedere all'appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.

L'Appaltatore ha inoltre costituito le ulteriori garanzie e coperture assicurative per danni di esecuzione e responsabilità civile mediante Polizza di Assicurazione ..... in data ....., per un importo alla partita 1 (opere in progetto) di € ....., alla partita 2 (opere preesistenti) di € ..... ed alla partita 3 (demolizione e sgombero) di € ..... al fine di tenere indenne l'Amministrazione Aggiudicatrice da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati – salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore – e che prevede anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di

ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, per un importo garantito di € 500.000,00.

**Articolo 6 – Piano di sicurezza e di coordinamento – Piano operativo di sicurezza**

Il Piano di Sicurezza e di Coordinamento nonché il Piano Operativo di Sicurezza, formano parte integrante del presente contratto.

**Articolo 7 – Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza**

1. L'appaltatore è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.

2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo l'Amministrazione Aggiudicatrice effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia.

**Articolo 8 – Adempimenti in materia antimafia**

1. Nei confronti dell'Appaltatore CO.S.PE.F. S.R.L. A SOCIO UNICO - VIA FONTANELLE 14 16012 BUSALLA(GE) - C.F e P.IVA 01846550992 è stata richiesta, tramite la Banca Dati Nazionale unica della documentazione Antimafia (BDNA) la comunicazione antimafia (ex art. 84 comma 2 del D.L.gs 159/2011 e s.m.i.) PR\_GEUTG\_Ingresso\_0007650\_20210202 la quale non è tutt'ora stata rilasciata/ovvero è stata rilasciata con nullavota Prot n. ....;

2. L'Appaltatore ha altresì presentato l'autocertificazione antimafia prevista dall'art. 89, comma 1, del D.Lgs. n. 159/2011 (Codice Antimafia) e ss.mm.ii., acquisita in sede di gara.

## **Articolo 9 – Risoluzione, recesso e clausola risolutiva espressa**

**1.** Per l'eventuale risoluzione e recesso del contratto, si applicano rispettivamente l'articolo 108 e 109 del D.lgs. n. 50/2016 e le indicazioni contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto.

**2.** L'Amministrazione Aggiudicatrice ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite secondo le modalità previste dall'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016.

**3.** Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile il Comune si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione in danno del contratto nel caso si verifichi che la ditta appaltatrice non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3, comma 8 della Legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai lavori oggetto d'affidamento.

**4.** In considerazione del fatto che non è pervenuta, nel termine di trenta giorni dall'inoltro della richiesta alla BDNA, la comunicazione antimafia nei confronti dell'Appaltatore, il presente contratto è sottoposto a condizione risolutiva espressa ex art. 1456 del codice civile nel caso in cui pervenga, in qualunque momento, comunicazione attestante, a carico dei soggetti sottoposti, la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione e di divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs. 06/09/2011 n. 159. Nel caso in cui si verifichi l'ipotesi sopra descritta l'Unione dei Comuni della Valsaviore recederà dal contratto, ai sensi dell'art. 88, commi 4-bis del D.Lgs. n. 159 e ss.mm.ii. citato.

**5.** Si procederà inoltre al recesso dal contratto, anche quando la sussistenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 del D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii. saranno accertate successivamente alla stipula di detto contratto.

## **Articolo 10 – Domicilio**

Ai sensi dell'art. 2 del D.M. n. 145/2000 s.m.i. nella parte ancora vigente, l'appaltatore

elegge domicilio in VIA FONTANELLE 14 16012 BUSALLA(GE), ove verranno effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal presente contratto.

#### **Articolo 11 – Modalità di pagamento**

1. I pagamenti saranno effettuati a mezzo mandato di pagamento con le modalità di cui al vigente regolamento comunale di contabilità, previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell'articolo 185 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267.

2. L'emissione delle fatture avverrà in modalità elettronica (Decreto MEF 03.04.2013, n. 55) intestata all'Unione dei Comuni della Valsaviove, "codice univoco ufficio" dell'Indice Pubbliche Amministrazioni: UFF5WU. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 17-ter del DPR 633/1972 in materia di scissione dei pagamenti, l'Amministrazione verserà direttamente all'Erario l'IVA applicata, dal fornitore della prestazione, sulla fattura.

3. L'Appaltatore in dipendenza del presente contratto ed in osservanza alle norme dell'art. 3 della legge n. 136/2010 s.m.i. e degli artt. 6 e 7 del Decreto-legge 12/11/2010 n. 187, convertito in Legge 17/12/2010 n. 217, assume senza eccezioni o esclusioni alcuna, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari mediante conto corrente dedicato alle transazioni per le commesse pubbliche. Il presente contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

4. La dichiarazione relativa agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari è stata acquisita al Prot. n. .... del .....

5. I pagamenti saranno effettuati a mezzo mandato di pagamento con le modalità di cui al vigente regolamento comunale di contabilità.

6. L'appaltatore dichiara che sono autorizzati a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in acconto e a saldo anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciuti dall'Amministrazione Aggiudicatrice, i Sig.ri:

- .....

7. L'atto da cui risulta tale designazione è stato acquisito al Prot. n.

.....

8. La cessazione o la decadenza dall'incarico delle persone autorizzate a riscuotere e quietanzare deve essere tempestivamente notificata all'Amministrazione Aggiudicatrice.

9. In caso di cessione del corrispettivo di appalto successiva alla stipula del contratto, il relativo atto deve indicare con precisione le generalità del cessionario ed il luogo del pagamento delle somme cedute.

10. In difetto delle indicazioni previste dai punti precedenti, nessuna responsabilità può attribuirsi all'Amministrazione Aggiudicatrice per pagamenti a persone non autorizzate dall'appaltatore a riscuotere.

#### **Articolo 12 – Verifiche relative agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari**

1. La ditta in dipendenza del presente contratto ed in osservanza alle norme dell'art. 3 della legge n., 136/2010 e degli artt. 6 e 7 del Decreto-legge 12/11/2010 n. 187, convertito dalla Legge 17/12/2010 n. 217 assume senza eccezioni o esclusioni alcuna, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari mediante conto corrente dedicato alle transazioni per le commesse pubbliche.

2. Il presente contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza

del presente contratto.

3. A tal fine sono stati autorizzati a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute a saldo i Sig.ri:

- .....

4. Ove non diversamente disposto mediante successiva apposita comunicazione scritta, i pagamenti saranno effettuati mediante accredito su uno dei seguenti conti correnti bancari dedicati alle commesse pubbliche: ..... intestato  
.....IBAN: .....

5. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dal cottimista al committente il quale è sollevato da ogni responsabilità.

6. La ditta si impegna, a pena di nullità, ad inserire negli eventuali contratti di subappalto o di cottimo, una clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010. Copia del contratto di subappalto così redatto dovrà essere trasmesso al committente.

#### **Articolo 13 – Capitolato generale d'appalto**

1. Per quanto non previsto nel presente contratto, si applicano le disposizioni del Capitolato Generale d'appalto dei lavori pubblici adottato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145 ss.mm.ii. nella parte ancora vigente.

2. Dette disposizioni si sostituiscono di diritto alle eventuali clausole difformi del presente contratto.

#### **Articolo 14 – Controversie**

1. Qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale, il Responsabile Unico del Procedimento promuove il tentativo di accordo bonario ai sensi

dell'art. 205 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

2. L'accordo bonario potrà essere sperimentato unicamente con le modalità di cui al richiamato art. 205 del D.Lgs. n. 50/2016; lo stesso, nel caso di approvazione ha natura di transazione.

3. È esclusa la competenza arbitrale. Per ogni vertenza giudiziale il tribunale competente per territorio è quello di Brescia.

#### **Articolo 15 – Cessione del contratto – Subappalto**

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 105, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016.

2. Previa autorizzazione dell'Amministrazione Aggiudicatrice e nel rispetto dell'articolo 105 del D.Lgs.n. 50/2016, i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dalla normativa vigente in materia.

#### **Articolo 16 – Spese e registrazione**

1. Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo e registro, della copia del contratto e dei documenti e disegni di progetto, nonché i diritti di segreteria nelle misure di legge.

2. La liquidazione delle spese è fatta, in base alle tariffe vigenti, dal responsabile dell'ufficio presso cui è stipulato il contratto.

3. Del presente contratto, ai sensi dell'art. 40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, le parti richiedono la registrazione in misura fissa trattandosi di esecuzione di lavori assoggettati all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.).

#### **Articolo 17 – Contratto in formato digitale**

Le parti si danno atto che il presente contratto, composto da n.xx fogli e fino a qui del foglio n. xx, è stipulato conformemente all'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 e

s.m.i.. I componenti sottoscrivono con firma elettronica (ai sensi dell'art. 52-bis Legge 89/1913 modificata dal D.Lgs 110/2010).

Letto, confermato e sottoscritto

**UNIONE DEI COMUNI DELLA VALSAVIORE Il Presidente**

(Giampiero Bressanelli)

**Appaltatore CO.S.PE.F. S.R.L. A SOCIO UNICO**

(.....)

**Il Segretario dell'Unione/ Ufficiale Rogante**

(dott. Scelli Paolo)